



## IL COLLEGIO SINDACALE: PROFILI GIURIDICI, CASI E PRASSI

Dott. Marco Piemonte

O P E N 



IRDCEC

Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nato dalla fusione della Fondazione Aristeia e della Fondazione Luca Pacioli, si propone di diventare punto di riferimento della Categoria unificata, cercando di esaltare le peculiarità delle fondazioni che in esso sono confluite.

Fra i suoi compiti istituzionali emerge quello di svolgere attività di studio e di ricerca, istituire corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione, compiere indagini di tipo statistico, realizzare iniziative di tipo editoriale su temi afferenti la professione di commercialista.



Con particolare riferimento al progetto della **Circolare**, l'Istituto di ricerca è chiamato a predisporre le Circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La Circolare consente al Consiglio Nazionale di gestire l'approfondimento su specifici argomenti che in quel particolare momento possono essere utili a supportare i Colleghi e/o la posizione "politica" assunta dal Consiglio Nazionale nei confronti della Categoria.



**Circolare n. 1-IR del 12.5.2008** sul tema della determinazione del reddito derivante dall'esercizio di abituale di arti e professioni dopo le modifiche del D.L. n. 223/2006 e della L. n. 296/2006

**Circolare n. 2-IR del 5.6.2008** sul tema della applicazione dell'IRAP per i lavoratori autonomi e il requisito dell'autonoma organizzazione

**Circolare n. 3-IR del 23.6.2008** sul tema della nomina del professionista che attesta il piano di risanamento

**Circolare n. 4-IR del 14.7.2008** sul tema degli studi di settore e tutela del contribuente

**Circolare n. 5-IR del 12.9.2008** ha affrontato l'attualissimo tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata - prime note operative

**Circolare n. 6/IR del 22.10.2008** sul tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della L. n. 133/2008

**Circolare n. 7/IR del 10.11.2008** sul tema del Il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria e l'impugnazione del provvedimento di diniego

**Circolare n. 8/IR del 01.12.2008** sul tema degli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina anticiclaggio. L'adeguata verifica della clientela

## CIRCOLARI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**Circolare n. 9/IR del 27.4.2009** sul tema della nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

**Circolare n. 10/IR del 15.6.2009** sul tema della procedura telematica di registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui all'art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008

**Circolare n. 11/IR del 29.6.2009** sul tema delle Nuove procedure di valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle S.p.A.

**Circolare n. 12/IR del 27.7.2009** sul tema della Soppressione del Libro Soci delle Società a Responsabilità Limitata

**Circolare n. 13/IR del 6.2.2010** sul tema dell'abuso del diritto quale principio antielusione tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario.

**Circolare n. 14/IR del 8.2.2010** sul tema delle novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

**Circolare n. 15/IR del 22.2.2010** sul tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Aspetti critici emersi in sede di prima applicazione della disciplina.

**Circolare n. 16/IR del 15.03.2010** sul tema degli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo.

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N 

5

## FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



L'attività formativa è rivolta agli Ordini territoriali e ai Collegi.

Tale azione è concordata con l'attività istituzionale di comunicazione gestita direttamente dal Consiglio Nazionale.

L'Istituto di Ricerca è, inoltre, a disposizione di tutti quegli Ordini territoriali che intendono integrare la propria offerta formativa ai Collegi (gratuita e a pagamento) su specifici argomenti.

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N 

6



### **Corsi di formazione**

L'IRDCEC realizza corsi di formazione presso gli Ordini locali sulle seguenti macro aree:

- ❖ Ordinamento, deontologia e tariffe
- ❖ Organizzazione dello studio professionale
- ❖ Materie economico – aziendali
- ❖ Materie giuridiche

### **Dirette**

Proseguono le videoconferenze dell'Istituto di Ricerca, appuntamento ormai abituale per l'informazione e l'aggiornamento professionale, che vengono trasmesse, gratuitamente, utilizzando la tecnologia satellitare, a circa 100 Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



### **Corsi di formazione**

Per il 2010 l'Istituto di Ricerca predispone corsi di formazione su temi di particolare interesse per la professione quali:

- ❖ Antiriciclaggio
- ❖ Ordinamento professionale
- ❖ Tariffa
- ❖ Deontologia
- ❖ Organizzazione e controllo dello studio professionale
- ❖ Cessione di quote
- ❖ Analisi di bilancio
- ❖ Collegio sindacale



**CALENDARIO DIRETTE 2010**

**1 febbraio 2010** - *Novità fiscali*

**22 febbraio 2010** - *Bilancio*

**22 marzo 2010** - *Controllo di gestione degli studi*

**19 aprile 2010** - *Dichiarazione dei redditi*

**17 maggio 2010** - *Revisione*

**21 giugno 2010** - *CTU/valutazioni*

**18 ottobre 2010** - *Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale*

**15 novembre 2010** - *Fallimentare*

**13 dicembre 2010** - *Ordinamento/deontologia/tariffa/previdenza*

**DATI STATISTICI**



## PROVINCIA DI SIRACUSA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Indicatori Territoriali	Valori	Indicatori Iscritti Albo	Valori
Quota provinciale*	100%	Iscritti 01/01/2008	659
Pil pro-capite provinciale**	71%	Iscritti 01/01/2009	651
Popolazione	402.840	Variazione assoluta	-8
Superficie (Kmq)	2.109	Tasso di crescita	-1,21%
Densità abitativa	191	Maschi	69%
Numero Comuni	21	Femmine	31%
Comuni ≤ 5000 ab.	5	≤ 40 anni	23%
Comuni 5.001 - 15.000 ab.	7	41-60 anni	63%
Comuni > 15000 ab.	9	> 60 anni	14%
Iscritti per Kmq	0,31	Abitanti per iscritti	619
		Abitanti per iscritti (italia)	548
		Posizione (abit/Ischr)	58 su 142

\* Quota provinciale:  $\text{Popolazione Ordine} / \text{Popolazione Provincia}$

\*\*Pil pro-capite provinciale 2008 espresso in % della media nazionale

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N

11

## ORDINE DI SIRACUSA - STATISTICHE REDDITALI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Indicatori	Iscritti e Pensionati Attivi	Media Irpef	Media Iva
Totale	369	29.788	48.147
Maschi	72%	34.939	57.289
Femmine	28%	16.494	24.510
≤ 40	31%	22.933	32.247
41-60	58%	32.087	54.583
> 60	11%	35.532	55.947

\*Elaborazione Irdcec su dati delle Casse di Previdenza tratti dalle dichiarazioni 2008 sui redditi e il fatturato 2007

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N

12

**SPA E SRL CON COLLEGIO SINDACALE**  
**Dati Infocamere (Gennaio 2007)**

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



	Siracusa	Italia
SPA	37	25.705
SRL	76	35.246

	SERVIZI	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	TOTALE
SPA	17	2	18	37
SRL	27	2	47	76
TOTALE	44	4	65	113

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

**O P E N** spa  
D.C.I.  
C.C.M.

13

**IL COLLEGIO SINDACALE**

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

**O P E N** spa  
D.C.I.  
C.C.M.

14

## LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE



S.P.A. aperte

Controllo  
sull'amministrazione

Controllo contabile



Organo di controllo

Revisore esterno

S.P.A. chiuse

Controllo  
sull'amministrazione

Controllo contabile



Organo di controllo

Revisore esterno

S.P.A. chiuse  
non tenute al bilancio  
consolidato e che abbiano  
introdotto apposita  
clausola statutaria

Controllo  
sull'amministrazione

Controllo contabile



Collegio sindacale

## LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE



### D.LGS. 27/01/2010 ATTUAZIONE DIR. 2006/43 CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI (in attesa di pubblicazione)

- ⇒ **Modifica terminologica:**  
da *“Controllo contabile”* a *“Revisione legale dei conti”*
- ⇒ **Competenza in ordine alla tenuta del registro dei revisori:**  
dal *Ministero della Giustizia* al *MEF*
- ⇒ **Novellato art. 2409-bis c.c.:** nelle s.p.a. non quotate e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale, se lo statuto non prevede diversamente
- ⇒ **Novellato art. 2477 c.c.:** nelle s.r.l. è estesa l'obbligatorietà del collegio sindacale mediante la previsione di ulteriori condizioni

## LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**NELLE S.R.L.** ai sensi dell'art. 2477 c.c.  
**IL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIO SE:**

⇒ Capitale sociale ≥ 120.000 euro

Oppure se:

⇒ Per due esercizi consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall'art. 2435 bis c.c.

✓ Attivo st. patr.:  
4.400.000 €

✓ Ricavi: 8.800.000 €

✓ Dipendenti: 50

In tal caso il collegio svolge il controllo contabile salvo che lo statuto non preveda diversamente (revisore esterno)

La S.r.l. che non supera i citati parametri  
è esente dall'obbligo di controllo contabile

## LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**D.LGS. 27/01/2010 ATTUAZIONE DIR. 2006/43 CE RELATIVA  
ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI (in attesa di pubblicazione)**

**NELLE S.R.L. IL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIO SE:**

⇒ Capitale sociale ≥ 120.000 euro

⇒ Per due esercizi consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall'art. 2435 bis c.c.

⇒ *Redige il bilancio consolidato*

⇒ *Controlla (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) una società che è obbligata alla revisione legale dei conti*

## LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



**D.LGS. 27/01/2010 ATTUAZIONE DIR. 2006/43 CE RELATIVA  
ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI (in attesa di pubblicazione)  
NELLE S.R.L.**

- ➔ L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere entro 30 giorni alla nomina del collegio sindacale
- ➔ Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato

## LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L.

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO

La S.r.l. esente dall'obbligo di controllo contabile può prevederlo e affidarlo, facoltativamente, ad un **revisore esterno** o al **collegio sindacale**



I soci stabiliscono competenze e poteri

## LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L.

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### CASO

#### S.r.l. esente da obbligo di controllo contabile

- Cap. soc.: 100.000 euro
- Attivo st. patr.: 4.000.000 €
- Ricavi: 7.000.000
- Dipendenti: 35

**nomina il collegio sindacale e gli affida il controllo contabile**



**Si applicano le disposizioni ex artt. 2409 *ter* e segg. c.c.**

**I componenti del collegio sindacale  
devono essere tutti revisori**

## I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### COLLEGIO SINDACALE CHE SVOLGE SOLO CONTROLLO SULLA GESTIONE

Almeno 1 sindaco eff.  
e un sindaco suppl.



Revisore contabile

I restanti sindaci



- ✓ Dottori commercialisti ed Esperti Contabili
- ✓ Avvocati
- ✓ Consulenti del lavoro
- ✓ Professori universitari in materie economico-giuridiche

## I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**COLLEGIO SINDACALE  
CHE SVOLGE  
ANCHE CONTROLLO CONTABILE**

Tutti i sindaci



**Revisore contabile**

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

**O P E N** Open  
D.C.T.  
C.C.M.

23

## LA NOMINA DEI SINDACI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**OBBLIGHI INFORMATIVI  
art. 2400, u.c., c.c.**

**All'atto della nomina e prima dell'accettazione  
il sindaco deve comunicare alla società  
gli incarichi in qualità di componenti di organi di  
amministrazione e controllo presso altre società già in essere**



***In concreto il candidato-sindaco deve far pervenire alla società  
la comunicazione recante indicazione degli incarichi in essere  
in tempo utile rispetto alla data della riunione assembleare***

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

**O P E N** Open  
D.C.T.  
C.C.M.

24

## LA NOMINA DEI SINDACI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA SONO POSTE A TUTELA DELL'INDIPENDENZA DEI SINDACI



*Raccomandazione Comm. EU 16 maggio 2002  
sull'indipendenza dei revisori*

**INDIPENDENZA è**

**REQUISITO ETICO SOGGETTIVO**

*capacità di giudizio del revisore obiettiva ed imparziale  
su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione*



**c.d. indipendenza mentale**  
corretto approccio  
professionale all'incarico



**c.d. indipendenza formale**  
condizione di non essere associato a  
situazioni tali da porre in dubbio  
l'obiettività di svolgimento dell'incarico

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N INFORMAZIONE

25

## LA NOMINA DEI SINDACI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### Cause d'ineleggibilità e di decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.)

Non può essere eletto sindaco e,  
se eletto, decade:

- Interdetto  
- Inabilitato  
- Fallito  
- Condannato a pena  
che importa  
interdizione,  
anche temporanea,  
da pubblici uffici o  
incapacità ad esercitare  
uffici direttivi  
(art. 2382 c.c.)

- Coniuge, parenti e  
affini entro il 4° grado  
degli amministratori  
della società,  
- Amministratori,  
coniuge, parenti e  
affini entro il 4° grado  
degli amministratori  
delle società controllate,  
controllanti e consorelle

Chi è legato alla società o  
alle controllate o alle  
controllanti o alle consorelle  
da:  
- rapporto di lavoro  
- rapporto continuativo di  
consulenza o di prestazione  
d'opera retribuita  
- o altro rapporto di natura  
patrimoniale che ne  
comprometta l'indipendenza

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N INFORMAZIONE

26



**Cause d'ineleggibilità e di decadenza  
dei sindaci (art. 2399 c.c.)**

Lo statuto può prevedere **ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza**, nonché cause di incompatibilità e **limiti e criteri per il cumulo degli incarichi**

Comporta decadenza da ufficio di sindaco:

- cancellazione o sospensione da registro di revisori contabili
- perdita dei requisiti di professionalità *ex art. 2397, co. 2, c.c.*



**Cause di ineleggibilità e incompatibilità del revisore  
(art. 2409-quinquies c.c.)**



**Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono, i sindaci della società o delle società da queste controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo**



**Incompatibilità sindaco / revisore**



### Cause d'ineleggibilità e di decadenza dei sindaci (art. 2399, lett. c, c.c.)

Non può essere nominato alla carica di sindaco e se eletto decade colui che è legato alla società o alle controllate o alle controllanti o alle consorelle da:

- rapporto di lavoro
- rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita
- altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza



Clausola generale: l'accertamento dell'esistenza di situazioni potenzialmente idonee a compromettere l'indipendenza deve essere effettuato caso per caso



### Rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuita

**Cassazione, sent. n. 19235/2008**

*L'incompatibilità non sussiste soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame con oggetto attività professionali rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere né saltuario né occasionale*



### **Rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuita**

#### **Cassazione, sent. n. 11554/2008**

*L'incompatibilità non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la "ratio" della norma risiede, infatti, nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.*



L'art. 2399 c.c. non dispone espressamente il divieto di cumulo tra le cariche di sindaco ricoperte dallo stesso soggetto nell'ambito del gruppo



**Consob**  
**Raccomandazione in materia di controlli societari**  
**n. 97001574 del 20 febbraio 1997**

SINDACO DI GRUPPO  
rafforza l'efficacia e la trasparenza dei controlli

## L'INCOMPATIBILITÀ NEGLI STUDI ASSOCIATI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Nel caso degli studi professionali associati  
per valutare la compromissione dell'indipendenza rileva sul  
piano quantitativo



la misura del beneficio patrimoniale che il sindaco ritrae dal  
rapporto di consulenza intercorrente tra la società e un altro  
professionista a lui associato



Ad esempio, in ambito comunitario, il pericolo di  
compromissione dell'indipendenza può considerarsi effettivo ove  
il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi  
di revisione e non, oltrepassi una  
**soglia critica dei ricavi totali**



**15% dei ricavi totali del revisore**

## L'INCOMPATIBILITÀ NEGLI STUDI ASSOCIATI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La compromissione dell'indipendenza  
deve essere dimostrata  
**CASO PER CASO**

Studi meramente collegati da semplici *gentlemen's agreement*  
o da networks professionali e c.d. 'società di mezzi'

la cointeressenza tra i professionisti associati è minima



non c'è compromissione dell'indipendenza



**Rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuna delle parti**



assume rilevanza la verifica di quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco



Indipendenza del sindaco è **a rischio** se questi attende dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale - situazione di "*dipendenza finanziaria*" del sindaco -



**Rapporto di collaborazione continuativa con corrispettivo fisso**



L'indipendenza è a rischio nelle situazioni in cui è ravvisabile un rapporto gerarchico o di "*dipendenza finanziaria*" del collaboratore

**CASO:** *professionista-consulente di Alfa è collaboratore di studio, retribuito forfetariamente, del sindaco di società Alfa, titolare (o contitolare) dello studio associato*

**CASO:** *sindaco di società Beta è collaboratore di studio, retribuito forfetariamente, del professionista-consulente di Beta*



Nella società non quotate



**non rilevano i rapporti pregressi**

Il rapporto pregresso intercorrente fra il professionista associato al sindaco e la società non dà luogo a incompatibilità e non è pertanto causa di decadenza dalla carica di sindaco


**CASO:** *Professionista associato ad altro professionista, assume la carica di sindaco in Gamma società non quotata, per la quale l'associato aveva svolto una consulenza in materia tributaria l'anno precedente*



## IL COLLEGIO SINDACALE: POTERI, DOVERI E RESPONSABILITÀ

## POTERI E DOVERI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI




Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N Open

39

## POTERI E DOVERI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N Open

40



### Acquisizione di informazioni

Il collegio sindacale può:

- richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate (art. 2403-bis c.c.)
- acquisire e scambiare informazioni con il revisore della società, se presente, nonché con i collegi sindacali e i revisori delle società controllate (artt. 2403-bis e 2409-septies c.c.)



*Potere attinente alla conoscenza dei procedimenti decisionali e finalizzato all'acquisizione di notizie che non trovano una loro significativa rappresentazione contabile*



### Acquisizione di informazioni

Parallelamente, gli amministratori delegati devono informare periodicamente il collegio sindacale:

- sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
- sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381 c.c.)



*Dovere di informazione a carico degli amministratori delegati*



**Acquisizione di informazioni**  
**Norma di comportamento CNDC-CNR n. 5.1**  
**- proposta -**

Le informazioni fornite dagli Amministratori devono essere oggetto di apposita verbalizzazione da parte del Collegio sindacale e riguardare:

- l'attività svolta
- le operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società da essa controllate
- le operazioni in cui un Amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi
- le eventuali operazioni con parti correlate



**Acquisizione di informazioni**  
**Norma di comportamento CNDC-CNR n. 5.1**  
**- proposta -**

Le informazioni richieste possono essere rilasciate:

- per iscritto con un apposito rapporto degli Amministratori
- verbalmente dagli Amministratori

In questo ultimo caso, è opportuno che il Collegio sindacale notifichi il proprio verbale agli Amministratori medesimi, chiedendo conferma del suo contenuto.

In ogni caso, non sarà necessaria un'apposita verbalizzazione del Collegio quando le informazioni siano fornite in occasione di un'adunanza di Consiglio di amministrazione.



### POTERI ISPETTIVI art. 2403-bis c.c.

I sindaci - anche individualmente - possono:

- compiere ogni atto di ispezione e controllo che ritengano utile ai fini di un diligente esercizio della funzione di vigilanza
- avere accesso ad ogni informazione concernente la gestione della società
- avvalersi - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - di propri ausiliari e dipendenti in relazione a specifiche operazioni di ispezioni e controllo

Gli accertamenti compiuti devono essere annotati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale



### POTERI ISPETTIVI Norma di comportamento CNDC-CNR n. 6.1 - proposta -

Devono essere esercitati, in via primaria, collegialmente.

Se un Sindaco ritiene doveroso o opportuno procedere ad atti di ispezione e di controllo (oppure richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari), deve sottoporre tali determinazioni al Collegio sindacale, nel corso delle riunioni periodiche o richiedendo una specifica convocazione del Collegio.



*Natura "sussidiaria" del potere ispettivo del singolo sindaco*



**POTERI ISPETTIVI**

**Norma di comportamento CNDC-CNR n. 6.1  
- proposta -**

In tali casi, è opportuno che i componenti o il componente del Collegio diano informazione scritta delle ispezioni e controlli che intendono comunque effettuare e dei risultati ottenuti.

Il Collegio sindacale può delegare ad uno o più dei componenti l'attività ispettiva. In tal caso, si tratta di decisione collegiale e le procedure sopra esposte non si applicano, se non per la parte relativa alle comunicazioni in ordine alle risposte ed ai risultati.

Non può essere delegata o formare oggetto di attività individuale del Sindaco la richiesta di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



**POTERI REATTIVI**

Convocazione dell'assemblea

Impugnazione delle deliberazioni

Indagini su fatti denunciati da soci

Denuncia al Tribunale

Esercizio dell'azione di responsabilità



**CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA**  
art. 2406 c.c.

Il collegio sindacale può convocare l'assemblea quando nell'espletamento dell'incarico:

- ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità (anche a seguito della denuncia da parte dei soci)
- vi sia urgente necessità di provvedere

Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori (e eseguire le necessarie pubblicazioni)



**INDAGINI SU FATTI  
DENUNCIATI DAI SOCI**  
art. 2408 c.c.

Nel caso in cui la denuncia di fatti censurabili provenga da tanti soci che rappresentano il 5 per cento del capitale sociale (il 2 per cento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o la minor percentuale prevista dallo statuto), il collegio sindacale deve:

- indagare senza ritardo sui fatti denunciati
- presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea
- se ricorrono i presupposti dell'urgenza e gravità, convocare l'assemblea



**INDAGINI SU FATTI  
DENUNCIATI DAI SOCI**  
art. 2408 c.c.

Nel caso in cui la denuncia di fatti censurabili provenga da uno solo socio o da un numero di soci che non raggiunga la prevista “minoranza” qualificata, il collegio sindacale deve:

- esaminare se la denuncia appare fondata o infondata
- svolgere la necessaria attività di accertamento, se fondata
- darne conto nella relazione annuale all’assemblea



**DENUNCIA AL TRIBUNALE**  
art. 2409 c.c.

Nelle S.p.a., i sindaci possono promuovere il controllo giudiziario nei confronti degli amministratori se ricorrono le seguenti condizioni:

1. fondato sospetto
2. compimento di gravi irregolarità gestionali da parte degli amministratori
3. violazione dei loro doveri (violazione della legge e dello statuto, non censure in ordine alla convenienza e all’opportunità)
4. danno alla società o altra società del gruppo

## POTERI E DOVERI

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### DENUNCIA AL TRIBUNALE art. 2409 c.c.

**Nelle S.r.l., il potere del collegio sindacale di richiedere il controllo giudiziario deve ritenersi soppresso.**

Tuttavia si registrano opinioni non univoche della giurisprudenza di merito:

1. considerata l'assenza di uno specifico richiamo normativo e più penetranti poteri dei soci, ai sindaci non spetta il potere di richiedere il controllo giudiziario (*Trib. Bologna 21 ottobre 2004, Trib. Bari 27 settembre 2004, Trib. Lecce 16 luglio 2004 e più di recente Cass. 13 gennaio 2010*)
2. considerato il rinvio generale alla disciplina della s.p.a. di cui all'art. 2477. c. 4, c.c., ai sindaci spetta tale potere (*Trib. Roma 6 luglio 2004, Trib. Udine 28 giugno 2004*)
3. in caso di collegio sindacale c.d. obbligatorio ex art. 2477, co. 2, c.c., ai sindaci spetta tale potere (*Trib. Napoli, 14 maggio 2008*)

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N

53

## RESPONSABILITÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### RESPONSABILITÀ DEI SINDACI art. 2407 c.c.

*I sindaci devono adempiere i loro doveri con la PROFESSIONALITÀ e la DILIGENZA richieste dalla natura dell'incarico*

ESCLUSIVA

CONCORRENTE

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N

54



### TITOLARITÀ DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ art. 2407, co. 3, c.c.

L'azione di responsabilità può essere promossa da:

- Società ex 2393 c.c.
- Soci ex 2393-bis c.c. (rappresentanti almeno 1/5 del capitale)
- Creditori sociali ex 2394 c.c. (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità patrimoniale)
- Singolo socio o terzo ex 2395 c.c. (direttamente danneggiati)
- Organi delle procedure concorsuali ex 2394-bis c.c.



### I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA DILIGENZA DEL SINDACO

PROFESSIONALITÀ

NATURA  
DELL'INCARICO

*I sindaci devono adempiere i doveri di vigilanza con capacità tecniche caratteristiche di chi svolge la funzione di controllore e adottare uno sforzo commisurato alla complessità dell'incarico*



### PRINCIPI GENERALI

- **Natura: *Obbligazione di diligenza, non di risultato***
- **Grado: *Diligenza media o normale***
- **Contenuto: *Prestazione di tipo professionale e svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176 c.c.)***



**Cassazione, 8 febbraio 2005, n. 2538**

*I sindaci di una società d'assicurazioni sono responsabili quando omettono di rilevare l'illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella specie, della riserva premi e della riserva sinistri), essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà, laddove le questioni riguardano l'attività stessa della società.*



### Cassazione n. 1534/2006

*In caso di società di intermediazione mobiliare rientra nel dovere di vigilanza sull'osservanza della legge il dovere di vigilanza in materia di rispetto della normativa relativa all'adeguatezza patrimoniale delle società.*

*In tali società dunque i sindaci sono chiamati specificamente a verificare il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti della concentrazione del rischio.*



### RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA

- **VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ATTESTARE IL VERO NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E NELLE SUE RISULTANZE**

Rilevanza penale ex art. 2621 c.c.,  
"False comunicazioni sociali"

### 2. VIOLAZIONE DEL DOVERE DI RISERVATEZZA

Rilevanza penale ex art. 622 c.p.,  
"Divulgazione di segreto professionale",  
e deontologica ex art. 10 del codice  
deontologico CNDCEC

## RESPONSABILITÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA



I SINDACI AGISCONO IN MODO DIFFORME  
RISPETTO AI CRITERI DI DILIGENZA PREVISTI



DANNO ALLA  
SOCIETÀ

## RESPONSABILITÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### RESPONSABILITÀ CONCORRENTE



VIOLAZIONI O GRAVI  
IRREGOLARITÀ COMMESSE  
DAGLI AMMINISTRATORI



VIOLAZIONE DEL  
DOVERE DI VIGILANZA  
DA PARTE DEI SINDACI



DANNO ALLA  
SOCIETÀ

## RESPONSABILITÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**Trib. Milano, 17 gennaio 2007**

*I sindaci non rispondono per il fatto in sé degli amministratori, ma rispondono per il danno solo in quanto sia configurabile a loro carico la violazione di un obbligo inerente la loro funzione, con la conseguenza che, qualora questi abbiano vigilato diligentemente e ciò nonostante il danno si sia ugualmente prodotto per il comportamento degli amministratori, non potrà essere ravvisata alcuna loro responsabilità.*

**Trib. Milano, 13 novembre 2006**

*La scorrettezza gestionale degli amministratori, che non possa essere percepita dai sindaci, attraverso le usuali operazioni di controllo e vigilanza della gestione della società, non può comportare la responsabilità di questi ultimi per il conseguente danno al patrimonio sociale.*

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N

63

## RESPONSABILITÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**Cassazione, 11 luglio 2008, n. 19235**

*Nel contesto della vigilanza sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di buona amministrazione, il collegio sindacale ha il dovere di monitorare il rispetto delle norme tributarie e previdenziali, dovendo verificare non solo la presenza di personale interno e di consulenti esterni, ma anche il funzionamento di procedure che assicurino la tempestività e la regolarità degli adempimenti.*

Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi

O P E N

64

**Cassazione, 6 settembre 2007, n. 18728**

*I sindaci sono corresponsabili per non aver verificato le operazioni di riporto su azioni di società controllate e collegate e le operazioni di finanziamento poste in essere da una società finanziaria sproporzionate al capitale sociale, svolte in violazione dei contratti con i clienti, nonché dei principi minimi di prudenza tenuto conto degli importi elevati e delle modalità con cui erano fatte.*

*Nella fattispecie in esame non è valso ad escludere la negligenza dei sindaci la tenuta di una contabilità occulta da parte della società in quanto della macroscopica discrepanza tra i dati della contabilità ufficiale e quelli della contabilità parallela si sarebbero dovuti accorgere i sindaci e, conseguentemente, disporre controlli più approfonditi anche attraverso richieste di chiarimenti all'amministratore unico.*

**Cassazione, 15 febbraio 2005, n. 3032**

*La mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell'assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal codice civile, comporta la responsabilità dei sindaci anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione.*

*Il documento contabile è, infatti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sull'esercizio successivo, mentre il controllo sull'osservanza della legge, al quale essi sono tenuti ex art. 2403 c.c., ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all'esito di un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari (art. 2377 c.c.)*



### Trib. Napoli, 28 gennaio 2009

*A seguito della riforma del diritto societario, ai fini dell'individuazione della responsabilità dei sindaci ai sensi dell'art. 2407, comma 2, c.c. è divenuto decisivo il momento informativo nel senso che l'acquisizione di informazioni necessarie nell'espletamento delle funzioni di controllo non è oggetto di mera facoltà discrezionale, ma è attività doverosa in quanto funzionale al diligente esercizio dell'attività di vigilanza.*



**ADOZIONE DI OGNI INIZIATIVA NECESSARIA  
PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO**

### ATTIVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

- *Richiesta di chiarimenti*
- *Scambio di informazioni con gli altri organi sociali*
- *Invito agli amministratori a sanare le irregolarità riscontrate*

### ESERCIZIO DI POTERI REATTIVI ADEGUATI

- *Impugnazione delle delibere del Cda*
- *Convocazione dell'Assemblea*
- *Denuncia al Tribunale*
- *Esercizio dell'azione di responsabilità sociale*

**ESCLUSIONE DELLA  
RESPONSABILITÀ CONCORRENTE**